REGOLAMENTO (CEE) N. 3137/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che revoca il regolamento (CEE) n. 1677/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1677/87 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1791/87 [3], ha proibito la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluso VII a), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio dal 29 giugno 1987;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/87 del Consiglio [4] ha modificato i contingenti per il merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluso VII a), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) previsti dal regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile [5]; che la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII (escluso VII a), VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (zona CE) effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 1677/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1677/87 viene revocato dal presente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 7.
(3) GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 30.
(4) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.